



2026/1824

29.7.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1824 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2026

che dispone la registrazione delle importazioni di lisina originaria della Repubblica popolare cinese al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 aprile 2026 la Commissione europea («Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾, la riapertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di lisina originaria della Repubblica popolare cinese.
- (2) Tale apertura ha fatto seguito a una domanda presentata il 20 marzo 2026 da un produttore dell'Unione che rappresenta oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di lisina.
- (3) L'inchiesta antiassorbimento mira a stabilire se le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1330 della Commissione ⁽³⁾ sulle importazioni di lisina originaria della Repubblica popolare cinese abbiano inciso sui prezzi all'esportazione, sui prezzi di rivendita o sui successivi prezzi di vendita nell'Unione.

1. PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE

- (4) Il prodotto soggetto a registrazione («prodotto in esame») è costituito da lisina e suoi esteri, sali di tali prodotti, e additivi per mangimi costituiti, in base al peso a secco, di 68 % o più, ma non più di 80 %, di solfato di L-lisina, e non più di 32 % di altri componenti quali carboidrati e altri aminoacidi originari della Repubblica popolare cinese. Il numero di registro CAS (Chemical Abstracts Service) per la L-lisina cloridrato è 657-27-2, per la soluzione acquosa di lisina è 56-87-1 e per il solfato di lisina è 60343-69-3 e 94195-18-3.

2. REGISTRAZIONE

- (5) A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento di base, è possibile sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame qualora l'inchiesta antiassorbimento implichi un riesame dei valori normali. Il 15 giugno 2026 uno dei produttori esportatori inseriti nel campione della suddetta inchiesta ha presentato una domanda di ricalcolo del valore normale, debitamente comprovata.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj>.

⁽²⁾ GU C, C/2026/2557, 30.4.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2026/2557/oj>.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1330 della Commissione, del 10 luglio 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di lisina originaria della Repubblica popolare cinese (GU L, 2025/1330, 11.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1330/oj).

- (6) Scopo della registrazione è garantire che eventuali dazi antidumping possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni soggette a registrazione, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.
- (7) La Commissione ha deciso di disporre la registrazione delle importazioni del prodotto in esame di propria iniziativa, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi saranno valutate nel regolamento che conclude l'inchiesta antiassorbimento.
- (8) Gli eventuali futuri dazi da pagare dipenderanno dalle risultanze dell'inchiesta antiassorbimento.
- (9) Secondo i calcoli forniti nella domanda con cui è stata chiesta la riapertura dell'inchiesta antidumping, i margini di dumping stimati sono aumentati dal 53,1 % nel periodo dell'inchiesta iniziale (dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023) all'88,4 % nel periodo dell'inchiesta antiassorbimento dal 1° aprile 2025 al 31 marzo 2026. A norma dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento di base, l'importo del dazio antidumping istituito a seguito dell'inchiesta antiassorbimento non può essere superiore al doppio del dazio inizialmente istituito.
- (10) In questa fase la Commissione non è tuttavia in grado di stimare l'importo di eventuali futuri dazi da pagare. Gli importi menzionati nella domanda sono quindi unicamente di carattere informativo e non possono creare aspettative quanto all'effettivo livello di dazi da pagare che sarà stabilito a seguito dell'inchiesta.

3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- (11) I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di lisina e suoi esteri, sali di tali prodotti, e additivi per mangimi costituiti, in base al peso a secco, di 68 % o più, ma non più di 80 %, di solfato di L-lisina, e non più di 32 % di altri componenti quali carboidrati e altri aminoacidi, solitamente classificati con il numero di registrazione CAS (Chemical Abstracts Service) 657-27-2 per la L-lisina cloridrato, 56-87-1 per la soluzione acquosa di lisina e 60343-69-3 e 94195-18-3 per il solfato di lisina, attualmente classificati con i codici NC ex 2309 90 31, ex 2309 90 96 e 2922 41 00 (codici TARIC: 2309 90 31 51, 2309 90 31 59, 2309 90 31 61, 2309 90 31 69, 2309 90 96 51, 2309 90 96 59, 2309 90 96 61, 2309 90 96 69) e originari della Repubblica popolare cinese.

2. La registrazione termina dopo un periodo di sette mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(*) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN